

Gli importi così ottenuti sono applicati ai quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci in questione, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93.

Articolo 3

Gli elementi mobili applicabili alle merci previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93, ma non previsti nell'allegato del presente regolamento, nonché alle merci

per le quali è ammesso il superamento del contingente di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono quelli fissati direttamente dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3448/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS